



OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – LE INDENNITA' EROGATE A FAVORE DEI LAVORATORI

Gentili clienti,

il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, **delle indennità di sostegno in favore dei lavoratori** le cui attività stanno risentendo dell'emergenza dovuta al Coronavirus.

L'ente deputato all'erogazione di tali indennità è **I.N.P.S.**, ad eccezione delle indennità riconosciute a favore dei **collaboratori sportivi** la cui erogazione invece è gestita da parte dell'ente **Sport e Salute s.p.a.** (e dei quali tratteremo in un successivo intervento specifico).

In questa fase l'ente I.N.P.S. sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande, procedure che saranno rese note in una **circolare illustrativa** che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero Vigilante.

Di seguito riportiamo sinteticamente le diverse indennità previste precisando che:

- ❖ l'importo di ogni indennità è di **600 euro**;
- ❖ tale importo è erogato **unicamente per il mese di marzo** (fatto salvo un nuovo stanziamento per il mese di aprile);
- ❖ l'indennità **non è soggetta ad imposizione fiscale**;
- ❖ il riconoscimento dell'indennità **non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate**;
- ❖ le indennità **non sono tra loro cumulabili**;
- ❖ **non sono riconosciute** ai percettori di **reddito di cittadinanza**.

Vediamo ora nel dettaglio i beneficiari:



1. INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

A tale indennità possono accedere:

- 1) i **liberi professionisti** titolari di P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., **iscritti alla Gestione separata dell'INPS**;
- 2) i **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e **iscritti alla Gestione separata dell'INPS**.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Sono da ritenersi **esclusi** da tale indennità:

- 1) I **professionisti che appartengono ad ordini riconosciuti** e che hanno una propria cassa di previdenza;
- 2) I **titolari di pensione**;
- 3) I soggetto obbligati ad effettuare **versamenti ad una gestione previdenziale diversa dalla Gestione Separata**.

Si ritiene che la verifica dei presupposti debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 (si attendono comunque chiarimenti ufficiali).

Volendo fornire alcuni esempi, tra i Collaboratori Coordinati e Continuativi che hanno la possibilità di ricevere l'indennità troviamo:

- **Co.co.co socio lavoratore di una società operante nel settore industriale**;
- **Amministratore non socio di società**;
- **Amministratore socio lavoratore di una s.r.l. operante nel settore industriale**;



2. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- ✓ **Artigiani;**
- ✓ **Commercianti;**
- ✓ **Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.**

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Sono pertanto da ritenersi **esclusi**:

- 1) **I titolari di pensione;**
- 2) I soggetto obbligati al **versamento ad una gestione previdenziale diversa dalla Gestione Separata e da quella degli Artigiani/Commercianti** (come ad esempio gli agenti e rappresentanti obbligati alla contribuzione Enasarco, anche se in questo specifico caso è stato richiesto un chiarimento ufficiale in merito).

Dubbi rimangono infine per:

- 1) **I soggetti iscritti alla Gestione Speciale Ago** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) **successivamente alla data del 23 febbraio 2020**, in quanto la norma non ha previsto una data soglia per l'iscrizione medesima;
- 2) **Soggetti** iscritti alla Gestione Speciale Ago ma **non titolari di P.IVA**, come ad esempio i soci lavoratori di società artigiane e commerciali.

In entrambe i casi, riferendoci al dato letterale della normativa, dovrebbe essere possibile accedere all'indennità in oggetto; rimaniamo comunque in attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso.



3. INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

A tale indennità possono accedere i **lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

E' in corso di valutazione la possibilità di estendere tale indennità anche alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari.

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

4. INDENNITÀ LAVORATORI AGRICOLI

A tale indennità possono accedere gli **operai agricoli** a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- possano fare valere **nell'anno 2019** almeno **50 giornate di effettivo lavoro** agricolo dipendente;
- **non siano titolari di pensione.**

5. INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A tale indennità possono accedere i **lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo**, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno **30 contributi giornalieri** versati **nell'anno 2019** al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un **reddito non superiore a 50.000 euro**;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



Pertanto: lo Studio ha predisposto una lista dei clienti aventi i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere le indennità di cui sopra.

Tale lista verrà definita non appena verranno pubblicate le modalità di presentazione delle domande e risolti i dubbi che ancora permangono (alcuni dei quali sono stati evidenziati in precedenza).

In questa fase l'unica attività propedeutica al fine di essere pronti alla presentazione della domanda, è quella di verificare di essere in possesso del proprio PIN I.N.P.S. o di un codice SPID di 2° livello.

Nel caso non si disponesse di tale PIN è possibile richiederlo tramite il sito dell'INPS attraverso il servizio: *Richiesta PIN on-line*.

Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 25 marzo 2020

Mazzoleni dott. Roberto
Locatelli dott. Davide